Indagini finanziarie e dichiarazioni di terzi

di Massimo Genovesi

Pubblicato il 13 Ottobre 2020

Le indagini finanziarie e le dichiarazioni di terzi possono far prova contemporaneamente contro il contribuente? Analizziamo una recente "risposta" della Cassazione.

Indagini finanziarie e dichiarazioni di terzi: la sentenza n. 9903 del 27/05/2020

L'Agenzia delle Entrate attivava un controllo fiscale, tramite l'invio di un questionario fondato su indagini bancarie, a carico di un contribuente che - sebbene non dichiarasse alcun reddito e non svolgesse alcuna attività lavorativa - aveva effettuato delle operazioni di versamento su alcuni conti correnti intrattenuti presso un istituto di credito.

L'avviso di accertamento emesso, con il quale si accertava un reddito imponibile di € 143.896,00, resisteva alle censure del contribuente sia in primo che in secondo grado.

In particolare i giudici regionali lombardi, in modo molto netto:

> *"ritenevano non valide le prove apportate dalla contribuente a giustificazione delle operazioni bancarie, sia perché il processo tributario non ammetteva prove testimoniali, sia perché dette prove, non supportate da documentazione, risultavano inconsistenti".*

Seguiva, pertanto, il ricorso per cassazione del contribuente, articolato su dieci motivi, con il quale censurava il pronunciamento dei giudici di seconde cure.

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Gli Ermellini, ritenendo fondati il quarto ed il quinto motivo di ricorso, hanno ritenuto corretto cassare la sentenza impugnata, rinviando alla Commissione tributaria della Lombardia, deputata anche a provvedere sulle spese.

I giudici di legittimità, nella sentenza n. 9903 del 27/05/2020, innanzitutto hanno messo in evidenza che se, da un lato *"in materia di accertamenti bancari, grava sul contribuente l'onere probatorio di superare la presunzione legale posta dalla disposizione normativa in esame a favore dell'Erario - che, avendo fonte legale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. - offrendo non una prova generica, ma una prova analitica (sul punto, Cass. n. 26111 del 30/12/2015) idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, mediante indicazione specifica delle diverse cause giustificative delle singole operazioni effettuate e della loro estraneità a fatti imponibili (Cassazione n. 26111 del 2015, cit.; n. 15217 del 12/9/2012; n. 1418 del 22/1/2013; n. 21303 del 18/9/2013; n. 20668 del 1/10/2014; sez. 6-5, ord. n. 10480 del 3/5/2018)"*, dall'altro lato si radica in capo al giudice di merito l'obbligo di *"operare una verifica puntuale dell'efficacia dimostrativa delle prove fornite dal contribuente a giustificazione delle singole movimentazioni contestate e, quindi, di dare conto in sentenza delle risultanze di detta verifica"*.

L'organo di nomofilachia, una volta escluso che il recupero in esame potesse configurare l'opposta violazione del divieto di doppie presunzioni [1], aveva cura di sottolineare che:

> *"in mancanza di espresso divieto normativo ed in ossequio al principio di libertà dei mezzi di prova, al contribuente è consentito fornire la prova contraria anche attraverso presunzioni semplici, dovendo in questo caso il giudice di merito "individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi,*

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento

Riproduzione riservata © www.commercialistatelematico.com
Documento riservato alla consultazione da parte di: N/D